

ASSICURAZIONE
“PERDITE IDRICHE OCCULTE”

Contraente:

RUZZO RETI SPA

Durata del contratto

Dalle ore 24.00 del :	31/12/2020
Alle ore 24.00 del :	31/12/2023

DEFINIZIONI

Assicurazione	Il contratto di assicurazione
Polizza	Il documento che prova e regola l'assicurazione
Contraente	Ruzzo Reti SpA - il soggetto che stipula il contratto di assicurazione in nome proprio e nell'interesse di chi spetta
Assicurato	La Contraente e gli Utenti dei servizi idrici erogati dalla Contraente stessa
Utenti Assicurati	Le persone fisiche e giuridiche, titolari di utenze per i servizi idrici forniti dalla contraente
Società	La Compagnia assicuratrice, o il gruppo di Compagnie, che ha assunto la presente assicurazione
Broker	Il Broker al quale, per incarico conferito dalla Contraente, è affidata la gestione dell'assicurazione
Premio	La somma dovuta dalla Contraente alla Società a fronte delle garanzie da essa prestate a termini della presente assicurazione
Rischio	La probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne
Sinistro	Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione
Danno	Il pregiudizio economico in capo all'Assicurato causato da un sinistro indennizzabile sulla base delle condizioni tutte di polizza, senza tenere conto di eventuali detrazioni (scoperti e franchigie) e limiti di indennizzo
Indennizzo	La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro
Limite di Indennizzo	Il massimo indennizzo dovuto dalla Società
Franchigia	L'importo che in caso di Sinistro l'Assicurato tiene comunque a suo carico e per il quale la Società non riconosce l'Indennizzo. Pertanto nel caso di assicurazione presso diversi assicuratori, l'Indennizzo verrà determinato come disposto dalle Condizioni di Assicurazione, senza tenere conto della Franchigia che verrà detratta successivamente dall'importo così calcolato
Periodo di assicurazione	Il periodo, pari o inferiore a 12 mesi, compreso tra la data di effetto e la data di scadenza annuale
Contatore	Strumento atto alla misurazione dell'acqua erogata verso uno specifico Utente
Perdita idrica occulta	Si intende la dispersione e/o perdita di acqua, a valle del contatore, a seguito di rottura delle condutture e/o impianti, non riscontrabile e/o visibile secondo la normale diligenza. Sono comprese le perdite occulte, come sopra, dovute a vetustà, corrosione, guasto, gelo o simili.

Art. 1 – Durata della Polizza

Il presente contratto ha durata triennale, a decorrere dalle ore 24 del 31.12.2020 e con scadenza alle ore 24 del 31/12/2023 e cesserà automaticamente senza obbligo di disdetta.

E' comunque facoltà di ciascuna delle parti di rescindere il contratto in occasione di ogni scadenza annuale, mediante comunicazione inviata all'altra parte almeno 60 giorni prima della data di scadenza, senza che operi in tal caso alcuna proroga obbligatoria per la Compagnia.

La Società si impegna a prorogare l'assicurazione, su richiesta della Contraente e per un ulteriore periodo massimo di 6 mesi, alle medesime condizioni contrattuali ed economiche, al fine dello svolgimento delle procedure di gara.

Art. 2 Pagamento del Premio e decorrenza dell'Assicurazione

In deroga all'art. 1901 del c.c., l'assicurazione decorre, con copertura immediata, dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza ed il pagamento del primo premio, o rata di esso, potrà essere effettuato dalla Contraente entro le ore 24.00 del 60° giorno successivo a quello di decorrenza; la garanzia è sospesa decorso il predetto termine e riprenderà efficacia dalle ore 24.00 del giorno del pagamento. Per le scadenze successive alla data di decorrenza, se il Contraente non paga i relativi premi la garanzia resta pienamente efficace fino alle ore 24 del 60° giorno successivo al termine di scadenza e riprenderà efficacia dalle ore 24.00 del giorno del pagamento .

Art. 3 Tracciabilità dei pagamenti

La Società è tenuta al pieno rispetto di quanto previsto dall'Art. 3 della Legge 136/2010.

Art. 4 Gestione del contratto

La gestione del presente contratto è affidata alla AIC Broker Srl - Via Nazionale 518 – 64026 Roseto degli Abruzzi (TE) – Tel 085.8930995 – Fax 085.23067057 – mail info@aicbroker.com – pec aicbroker@pec.it, in qualità di Broker di assicurazione del Contraente.

Il Contraente e la Società convengono che tutti i rapporti, compreso il pagamento dei Premi, e tutte le comunicazioni inerenti l'esecuzione del presente contratto avverranno per il tramite del suddetto Broker.

Art. 5 Interpretazione della Polizza e buona fede

In caso di interpretazione dubbia delle clausole di polizza, le medesime vanno interpretate nel senso più favorevole all'Assicurato e/o Contraente.

Si precisa, inoltre, che l'omissione di dichiarazioni da parte del Contraente o dell'Assicurato di una circostanza aggravante il rischio, così come le inesatte od incomplete dichiarazioni rese all'atto della stipulazione della polizza, non comportano decadenza del diritto all'indennizzo né riduzione dello stesso, purché tali omissioni od inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo dei legali rappresentanti del Contraente/Assicurato

Art. 6 Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi al premio per l'Assicurazione sono a carico della Contraente.

Art. 7–Foro competente

Il Foro Competente, per le controversie con la Contraente, è quello dove ha sede la Contraente stessa.

Art. 8 Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art. 9 Trattamento dei dati

Ai sensi del DLgs 196/03 e ss.mm.ii. le Parti consentono il trattamento dei dati personali contenuti nella presente polizza o che ne derivino, per le finalità strettamente connesse agli adempimenti degli obblighi contrattuali.

Art. 10 Coassicurazione e Delega

Qualora l'assicurazione fosse divisa per quote tra le diverse Società indicate nella Scheda Offerta Componente Economica relativa alla presente assicurazione, resta inteso che in caso di sinistro la Società Delegataria (in appresso Società) ne gestirà e definirà la liquidazione e le Società Coassicuratrici, che si impegnano ad accettare la liquidazione definita dalla Società, concorreranno nel pagamento in proporzione della quota da esse assicurata, esclusa ogni responsabilità solidale; la Società si impegna, altresì ed in ogni caso, ad emettere atto di liquidazione per l'intero importo dei sinistri ed a rilasciare all'Assicurato quietanza per l'ammontare complessivo dell'indennizzo.

Sempre nel caso in cui l'assicurazione fosse divisa per quote tra diverse Società, con la sottoscrizione della presente polizza, le Società Coassicuratrici danno mandato alla Società a firmare i successivi documenti di modifica anche in loro nome e per loro conto, pertanto la firma apposta dalla Società rende validi ad ogni effetto i successivi documenti anche per le Società Coassicuratrici.

Art 11 Conteggio del Premio e Regolazione del premio

Il premio lordo annuo è calcolato in via provvisoria ed è regolato entro 90 giorni successivi alla fine di ogni periodo di assicurazione, come appresso.

Esso è determinato moltiplicando il premio unitario per singolo contatore, comprensivo di imposte, per il numero dei contatori attivi, da parte degli utenti assicurati, con la Contraente, come appresso:

- Numero contatori preventivati: 159.291;
- Premio lordo per singolo contatore: €;
- Premio lordo annuo anticipato.....€, costituente anche premio minimo comunque acquisito dalla Società.

Entro i entro 90 giorni successivi alla fine di ogni periodo di assicurazione, il Contraente fornirà il dato consuntivo del numero dei contatori, sul quale è dovuto il premio di regolazione sulla parte eccedente il numero preventivato.

Per i contatori entrati in copertura durante la prima semestralità del periodo di assicurazione, il premio lordo per singolo contatore sarà pari al 100% mentre per quelli entrati in copertura durante la seconda semestralità del periodo di assicurazione sarà pari al 50%.

Le variazioni del numero dei contatori nel corso del periodo di assicurazione si intendono automaticamente ed immediatamente assicurati, senza l'obbligo della preventiva comunicazione da parte del Contraente.

Il Contraente metterà a disposizione della Società le generalità degli Utenti Assicurati a semplice richiesta della Società, purché motivata.

La Società predisporrà un'apposita appendice di regolazione premio.

Qualora il Contraente abbia in buona fede fornito dichiarazioni inesatte la Società riconoscerà la piena validità dell'Assicurazione fermo il suo diritto a richiedere la quota di maggior premio non percepita. Le differenze attive risultanti dalla regolazione devono essere pagate rispettivamente dalla Contraente entro 90 (novanta) giorni dalla data di ricevimento, da parte della Contraente stessa, dell'appendice di regolazione.

Art 12 Altre assicurazioni

Il Contraente e gli Utenti assicurati sono esonerati dalla preventiva dichiarazione dell'esistenza di altre assicurazioni stipulate per gli stessi rischi da lui direttamente, o da altri a suo favore.

In caso di Sinistro il Contraente e l'Utente coinvolto ne daranno comunque avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, fermo restando che, per la presente garanzia, l'Utente Assicurato può chiedere a ciascun assicuratore l'Indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto, ma l'Indennizzo complessivamente liquidato non può superare l'ammontare del danno.

Resta comunque esclusa ogni responsabilità solidale tra le società assicuratrici interessate.

Art. 13 Assicurazione per conto altrui

La presente polizza viene stipulata viene dalla Contraente in suo nome e per suo conto nonché per conto degli Utenti Assicurati.

Art.14 Estensione territoriale

L'Assicurazione vale in Italia.

Art. 15 Oggetto dell'Assicurazione

La Società, nei modi e nei termini previsti dal presente contratto di assicurazione, si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, nei limiti dei massimali indicati al successivo art.19, dall'importo conseguente ad un maggior consumo dell'acqua erogata, dovuto a Perdita idrica occulta, che ecceda il consumo storico dello stesso periodo, o del periodo precedente qualora l'utenza abbia età inferiore ad un anno, del 50%.

Consumi non eccedenti la percentuale del 50% sopra non saranno indennizzabili e, pertanto, resteranno a carico dell'utente assicurato.

Si precisa che il valore del 50% di eccedenza sul consumo storico oltre che a valere come soglia di accesso alla copertura, nei casi di superamento della soglia, opererà come franchigia.

La presente polizza è valida per le bollette emesse dal Contraente durante il periodo di durata contrattuale, anche se annullate successivamente per procedure di gestione adottate dalla Contraente.

Art. 16 calcolo dell'Indennizzo

a) Ferme le esclusioni di garanzia di cui al successivo art. 17, l'Indennizzo dovuto dalla Società è determinato applicando al totale dell'importo dovuto al maggior consumo di acqua per Perdita idrica occulta, riscontrabile dalla bolletta emessa dal Contraente, la decurtazione del 50% del consumo storico dello stesso periodo o del periodo precedente qualora l'utenza abbia età inferiore ad un anno.

Si precisa che il valore del 50% di eccedenza sul consumo storico oltre che a valere come soglia di accesso alla copertura, nei casi di superamento della soglia, opererà come franchigia.

Esempio di Indennizzo:

- a) Consumo risultante nella bolletta = 180 metri cubi
- b) Consumo storico dello stesso periodo o del periodo precedente per utenze inferiori all'anno = 100 metri cubi
- c) Maggiorazione del 50% = 150 metri cubi
- d) Volume da indennizzare = 30 metri cubi
- e) Indennizzo dovuto=importo dall'applicazione al volume da indennizzare di tutte le tariffe vigenti per tipologia e servizio, *comprese le tariffe di acquedotto, di fognatura e di depurazione, I.V.A. compresa ove non recuperabile dall'assicurato.*

L'Assicurazione copre esclusivamente il costo derivante dal maggior consumo di acqua erogata dovuto a Perdite idriche occulte, entro i limiti di indennizzo previsti.

Art. 17 Esclusioni

la Società non risarcisce le Perdite:

- causate da difettoso funzionamento di: rubinetti ed elettrodomestici;
- derivanti da danneggiamenti in occasione di interventi di riparazione effettuati dall'Utente Assicurato;
- provocati da lavori edili e/o stradali e/o da scavi e/o da sbancamento del terreno;
- provocate da parti dell'impianto che sono in vista (e quindi non interrate o non all'interno di manufatti);
- all'interno di pozzetti o del pozzetto ove è ubicato il Contatore, dal Contatore stesso e sue connessioni;
- conseguenti a dolo dell'Utente Assicurato o quelle che siano in conseguenza di casi preesistenti al momento dell'adesione alla Polizza Convenzione e noti all'Utente Assicurato,
- derivanti da colpa grave dell'Utente Assicurato;
- causate da terremoti, da eruzioni vulcaniche, da inondazioni;

- verificatesi in occasione di atti di: terrorismo o sabotaggio organizzati, guerra, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), guerra civile, insurrezione, occupazione militare o invasione;
- verificatesi in occasione di esplosioni, emanazioni di calore o radiazioni provenienti da trasmutazione dal nucleo dell'atomo o di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- derivanti da rischi da responsabilità civile per i quali, in conformità alla normativa vigente in tema di veicoli e natanti, è obbligatoria la assicurazione;
- causati da inquinamento graduale;
- dovuti a presenza, uso, contaminazione, estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione, stoccaggio di amianto e/o prodotti contenenti amianto;
- causati da fenomeni elettromagnetici;
- dovuti a detenzione o impiego di esplosivi;

Sono altresì escluse dalla garanzia:

- tutte le spese inerenti alla ricerca e riparazione della rottura della condotta che ha determinato le Perdite;
- tutte le spese per il ripristino del conglomerato cementizio.

Non rientrano, in ogni caso, nella definizione di Utenti Assicurati, i titolari delle utenze intestate a impianti per vivai di piscicoltura, autolavaggi, fontanelle, piscine ad uso sportivo, allevamento animale, con l'eccezione delle altre utenze che utilizzano il servizio di erogazione idrica per scopi diversi da quelli sopra.

Art. 18 Obblighi in caso di Sinistro

L'Assicurato in caso di Sinistro deve:

- a) fare quanto è possibile per evitare o diminuire il danno;
- b) provvedere a segnalare in forma scritta l'avvenuto Sinistro al Broker o alla Società;
- c) consentire all'incaricato della Società l'accesso alla documentazione attinente al sinistro ed ai luoghi dell'utenza coinvolta;
- d) fornire dimostrazione della Perdita idrica occulta.

Art. 19 Limiti di Indennizzo

Per ogni Periodo Annuale di Durata dell'Assicurazione, la copertura assicurativa viene prestata, per ogni utenza, fino alla concorrenza dell'importo massimo riportato nella seguente tabella:

Fasce di consumo	Massimale per utenza
0-200 mc	10.000 ,00
201-1600 mc	15.000,00
1601-6400 mc	40.000,00
Oltre 6401mc	60.000,00

Per ogni Periodo Annuale di Durata dell'Assicurazione, la copertura assicurativa complessivamente prestata dalla Società per tutti gli Utenti Assicurati dalla Polizza Convenzione non può superare complessivamente l'importo massimo **di € 900.000,00 (novecentomila\00)** per sinistro e anno.

Art. 20 Determinazione e liquidazione del danno

Il danno è concordato tra le parti, applicando i termini e le condizioni del presente contratto sulla base delle bollette emesse dalla Contraente.

La Società si riserva, in base agli elementi in suo possesso, di incaricare un Perito che dovrà:

- A. indagare su circostanze, natura, causa e modalità del Sinistro,
- B. verificare l'esattezza delle descrizioni e dichiarazioni dell'Utente Assicurato;
- C. procedere alla stima ed alla valutazione del danno;

- D. redigere in triplice esemplare, uno per l'Utente assicurato, uno per il Contraente ed uno per la Società, l'atto di amichevole liquidazione.

Entro il termine di 30 giorni dalla ricezione di quanto indicato sopra o dalla congiunta sottoscrizione dell'atto di amichevole liquidazione, la Società si impegna a liquidare l'Indennizzo direttamente al Contraente.

Art. 21 Rendiconto

La Società si obbliga a fornire alla Contraente, alle scadenze del 31 dicembre di ogni anno, il dettaglio dei sinistri così impostato:

- elencazione dei sinistri Denunciati;
- sinistri Riservati, con indicazione dell'importo a riserva che dovrà essere mantenuto, sia sui supporti magnetici che sulla documentazione cartacea, anche ad avvenuta liquidazione o ad annullamento "senza seguito" del sinistro stesso;
- sinistri Liquidati, con indicazione dell'importo liquidato;
- sinistri Senza Seguito.

Il monitoraggio deve essere fornito progressivamente, cioè in modo continuo ed aggiornato, dalla data d'accensione della copertura fino a quando non vi sia l'esaurimento di tutte indistintamente le pratiche. Gli obblighi precedentemente descritti non potranno impedire alla Contraente di chiedere e di ottenere un aggiornamento, con le modalità di cui sopra, in date diverse da quelle indicate.